REPUBBLICA ITALIANA

Sentenza n. 75/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott. Guido Petrigni, in data 18 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio iscritto al n **23549** del registro di Segreteria proposto da

[redacted] rappresentata e difesa dall'Avv. Gesi Designani, come da procura alle liti allegata ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona, via Lata n. 3, contro INPS-, in persona del legale rappresentante p.t . , con sede in Roma via Ciro il Grande, n. 21 , rappresentato e difeso dagli avvocati Floro Flori, Susanna Mazzaferri e Silvana Mariotti ed elettivamente domiciliato presso la sede della propria Avvocatura in Ancona,via San Martino n. 23; per l'ottemperanza della sentenza n. 47 pubblicata il 20 settembre 2023 della Sezione giurisdizionale per la Regione Marche.

visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti di causa;

uditi, all'udienza del 18 febbraio 2025, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza, dottoressa Antonella Chiarenza, l'avvocato Geri Designani, per il ricorrente e l'avv. Floro Flori per l'INPS.

Svolgimento del processo

Con ricorso indicato in epigrafe parte attrice ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 47/2023, pronunciata in data 19/9/2023, di questa Sezione Giurisdizionale, con la quale è stato accolto il ricorso ed accertato il diritto della ricorrente a vedersi riliquidata la pensione conteggiando il periodo di attività utile della medesima per un totale di anni 41 e mesi 1; nonché accertato il diritto della medesima ricorrente al trasferimento al Fondo Ferrovie dello Stato dei periodi indicati in ricorso, con conseguente riliquidazione del proprio trattamento pensionistico; con condanna dell'INPS al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidata in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Parte ricorrente ha esposto di aver notificato la sentenza all'INPS, che la predetta sentenza è passata in giudicato, essendo decorsi i termini per l'impugnazione e di aver notificato l'atto di diffida e messa in mora, senza ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese.

Successivamente alla diffida la ricorrente ha inoltrato tre richieste di prenotazione per appuntamenti all'INPS di Ancona.

Rileva parte ricorrente, come già evidenziato nelle memorie versate agli atti del giudizio n. 23365, ossia il giudizio di merito conclusosi con la sentenza di cui si predica la ottemperanza, che la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, la Ragioneria territoriale dello Stato di Ancona e la Corte dei conti avevano comunicato all'INPS il conteggio esatto dei contributi versati al Fondo Ferrovieri.

L'INPS, non avvedendosi del fatto che per l'anno 2003 la contribuzione è di competenza della Direzione dell'Agenzia delle Entrate, insiste nel richiedere il trasferimento dei contributi nel Fondo Ferrovie, che si ribadisce, essere stati versati.

L'Istituto, dunque, ad avviso della parte ricorrente, persevera nel suo errore, ostinandosi a non prendere visione della documentazione in suo possesso e, comunque, già allegata agli atti del giudizio n. 23365 deciso con la sentenza che , a tutt'oggi, non risulta eseguita.

Il parziale adempimento della sentenza (eseguita solo nella refusione delle spese legali) costituisce presupposto ed oggetto dell'accertamento giudiziale volto a verificare l'inesatto adempimento da parte dell'INPS del giudicato tale da pregiudicare il concreto conseguimento del diritto riconosciuto alla signora [redacted] e, pertanto, al fine di garantire la effettività della tutela giurisdizionale.

In data 30 novembre 2024 si costituiva in giudizio l'INPS e deduceva di avere provveduto al trasferimento dei contributi al fondo ferrovie relativamente agli anni 2011,2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ad eccezione del 2003, aggiungendo di produrre estratto contributivo, riservandosi di produrre documentazione attestante l'avvenuta ricostituzione pensionistica anche per il 2003 non appena la competente sede INPS di Roma Flaminio l'avrà trasmessa.

In linea subordinata, ove la documentazione non sia pervenuta prima della celebrazione della odierna udienza, viene chiesto un termine per provvedere.

Il 5 dicembre u.s. parte ricorrente ha depositato memoria con la quale,

preso atto dell'avvenuto trasferimento dei contributi al Fondi ferrovie solo ed esclusivamente per gli anni 2011-2016, ha rilevato come nulla risulti ancora in riferimento all'anno 2003.

Inoltre, si appalesa una discrasia tra i due estratti contributivi, uno del 30 gennaio 2023 (allegato al ricorso) ed uno del 25 novembre 2024 (allegato alla memoria dell'INPS), riferiti al periodo 1.1.2010-31.12.2010 .

Il primo reca un importo di euro 38.028,00;

il secondo di euro 44.709,00.

Quest'ultimo importo darebbe contezza dei contributi trasferiti al fondo ferrovie negli anni successivi (dalla Corte dei conti) e sommati all'anno 2010.

A tal fine dubbi residuano alla ricorrente sulla bontà di tale operazione acchè possa incidere o meno sul calcolo finale della pensione.

A tutt'oggi, nonostante che il ricorso e il decreto di fissazione di udienza siano stati notificati all'INPS in data 8 febbraio 2024, a distanza di 10 mesi, l'Istituto non è riuscito ancora ad effettuare il trasferimento al Fondo Ferrovie dello Stato del periodo riferito al 2003, che è pari ad euro 34.375,00.

All'udienza dell'11 dicembre 2025, l'avv. Dignani ha ripercorso la questione oggetto del ricorso, evidenziando che l'anno 2003 è stato oggetto di confusione da parte dell'istituto previdenziale che ha sempre indicato che la contribuzione era stata versata dal Ministero delle Finanze, ma in realtà era di competenza della Direzione

dell'Agenzia delle Entrate. Il difensore intervenuto, pur non opponendosi alla richiesta di rinvio formulata da controparte, ha precisato che occorrerà, però, tener conto degli interessi dovuti per il ritardo nella liquidazione della pensione; l'avv. Floro Flori per l'Inps ha confermato l'esigenza di rinviare l'esame del ricorso.

Alla udienza del 18/2/2025, nulla pervenendo da parte dell'INPS, l'avvocato Gesi Dignani ha insistito per la ottemperanza della sentenza; il difensore dell'INPS si è rimesso alle valutazioni di questo Giudice.

Motivi della decisione

In premessa si rammenta che l'oggetto del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica dell'esatto adempimento, da parte dell'Amministrazione, del giudicato in modo da consentire il concreto conseguimento dell'utilità o del bene della vita riconosciuto alla parte in sede di cognizione (Sez. III° nn. 266/2010 , 50/2012 e 356/2014).

Presupposto del giudizio di ottemperanza è, quindi, l'inadempimento, anche parziale dell'Amministrazione all'obbligo di conformarsi alla sentenza a fronte dell'esistenza di un giudicato, recte dell'indicazione di un obbligo statuito, circostanza che esclude qualsiasi ulteriore accertamento e limita l'ottemperanza esclusivamente a tale obbligo.

Ciò premesso, ritiene questo Giudice Unico che il ricorso sia meritevole di accoglimento in quanto:

risulta provata la notifica della diffida ad adempiere, che costituisce

il presupposto processuale del giudizio di ottemperanza- rivolta dal ricorrente alla amministrazione competente a dare esecuzione alla citata sentenza, con la espressa avvertenza che, in caso di mancato adempimento di tale obbligo si sarebbe proceduto, nei successivi trenta giorni dalla notifica della diffida, a promuovere giudizio di ottemperanza presso questa Sezione Giurisdizionale, con danni e spese a carico dell'Ente;

risulta provata la mancata esecuzione della sentenza oggetto del presente giudizio di ottemperanza (lo stesso Ente previdenziale si riservava di produrre documentazione attestante l'avvenuta ricostituzione pensionistica anche per il 2003 non appena la sede INPS di Roma l'avesse prodotta, ma nulla ad oggi è stato versato in atti.

Ne consegue che questo Organo adito accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l' effetto, ordina all'INPS di dare integrale esecuzione alla sentenza di cui predica la ottemperanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente decisione;

- nomina, per l'ipotesi di ulteriore inerzia, il Commissario ad acta nella persona del Direttore pro-tempore della Ragioneria territoriale dello Stato di Ancona o altro dipendente con qualifica dirigenziale da lui delegato – che dovrà provvedere nel termine di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla scadenza del termine fissato per l'esecuzione della sentenza, fissando, a carico dell'INPS, in € 750,00 il compenso per l'attività del Commissario, con riserva, su richiesta di parte di

sanzionare ex art. 218, comma 4, lettera d) c.g.c., eventuale violazione o inosservanza successiva o ritardo nella esecuzione del giudicato.

In relazione alla statuizione sulle spese, tenuto conto dell'accoglimento del ricorso, condanna l'INPS al pagamento in favore del difensore di parte ricorrente dell'importo di € 1 .237 ,00 oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge, per spese per diritti ed onorari.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche , in composizione monocratica di Giudice Unico delle pensioni:

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l' effetto, ordina all'INPS di dare integrale esecuzione alla sentenza di cui predica la ottemperanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente decisione;

- nomina, per l'ipotesi di ulteriore inerzia, il Commissario ad acta nella persona del Direttore pro-tempore della Ragioneria territoriale dello Stato di Ancona o altro dipendente con qualifica dirigenziale da lui delegato – che dovrà provvedere nel termine di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla scadenza del termine fissato per l'esecuzione della sentenza, fissando, a carico dell'INPS, in € 750,00 il compenso per l'attività del Commissario, con riserva, su richiesta di parte, di sanzionare ex art. 218, comma 4, lettera d) c.g.c., eventuale violazione o inosservanza successiva o ritardo nella esecuzione del giudicato;

- Condanna l'INPS al pagamento in favore del difensore di parte ricorrente dell'importo di € 1.237,00 oltre spese generali (15%) IVA e

CPA come per legge, per spese per diritti ed onorari.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Ancona nella camera di Consiglio del 18 febbraio 2025.

Il Giudice Unico

Guido Petrigni

Depositata in Segreteria il 25/03/2025

GUIDO
PETRIGNI
25.03.2025
08:10:14
GMT+00:00

Il Funzionario di Segreteria

Dr.ssa Antonella Chiarenza

f.to digitalmente

ANTONELLA
CHIARENZA
CORTE DEI CONTI
25.03.2025
09:36:22
GMT+01:00